

*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
D.Lgs. 231/01*

***INTERMEDICAL
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA***
P. IVA 03426331215

SOMMARIO

CAPITOLO I

1	PREMESSA	5
1.1	Storia e profilo della società.....	5
1.2	Avvio dell'operazione volta alla creazione di un modello di prevenzione del reato ex D. Lgs. 231/01.....	6
1.3	Governance della società: Statuto sociale ed Organi societari.....	7
1.4	Sommario operativo.....	9

CAPITOLO II

2	L'IMPIANTO NORMATIVO DEL D. LGS. 231/01	10
2.1	Categorie di reati di cui al D. Lgs. 231/01	10
2.2	Soggetti destinatari del D. Lgs. 231/01	12
2.3	Sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01.....	13
2.4	Modelli di organizzazione e gestione – condizione esimente della responsabilità amministrativa.....	14
2.5	Reati commessi all'estero	16

CAPITOLO III

3	ORGANISMO DI VIGILANZA	18
3.1	Individuazione e caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza.....	19
3.2	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	21
3.3	Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza: autonomia operativa e finanziaria	25
3.4	Ruolo dell'Organismo di Vigilanza nell'aggiornamento ed adeguamento del modello.....	26

PARTE SPECIALE

CAPITOLO IV

4	CARATTERISTICHE DEL MODELLO 231/01	27
4.1	Premessa	28

4.2	Destinatari.....	29
4.3	Struttura del modello.....	29
4.4	Adeguamento del Modello.....	30
4.5	Divulgazione ed informativa.....	30

CAPITOLO V

5	IL CODICE ETICO.....	31
5.1	Principi.....	31
5.2	Sistema Disciplinare	33
5.3	Sanzioni per i dipendenti.....	33
5.4	Misure nei confronti di dirigenti e figure apicali	33
5.5	Misure nei confronti dei collaboratori esterni.....	34

CAPITOLO VI

6	MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI REATO 231	35
6.1	Analisi del contesto	35
6.2	Metodologia di mappatura e di valutazione delle aree di rischio (Parte speciale A)	36
6.3	Valutazione preliminare delle funzioni a rischio (Parte speciale B).....	36
6.4	Mappatura dei processi sensibili.....	36

CAPITOLO VII

7	I REATI.....	38
7.1	Reati contro la pubblica amministrazione	38
7.2	Reati societari.....	46
7.3	Reati tributari.....	52
7.4	Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro	58
7.5	Reati di ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio.....	61
7.6	Reati in materia informatica.....	64

8 ALLEGATI ALLA PARTE GENERALE..... 66

PARTE GENERALE

CAPITOLO I

1.1 Storia della Società

La società INTERMEDICAL srl (di seguito denominata “Società”) nasce nel 1998 come società il cui oggetto sociale concerne la produzione, la distribuzione e la commercializzazione di prodotti nel settore sanitario e chimico, in particolare nel settore della diagnostica, commercializzando dispositivi medici in vitro ed apparecchiature correlate sia sul mercato nazionale che internazionale.

Nell’ambito del conseguimento degli scopi sociali, la società è alla continua ricerca di prodotti innovativi da immettere sul mercato per rispondere prontamente alle nuove esigenze.

I prodotti ed i servizi dalla Società vengono commissionati sia da enti privati che da enti pubblici.

La Società può inoltre vantare la certificazione internazionale ISO 9001:2015, rilasciata da ente terzo ed indipendente, che attesta l’esistenza di un modello di gestione della qualità, indirizzato all’ottimizzazione della struttura organizzativa, in cui tutte le fasi nella realizzazione di un prodotto o nell’erogazione di un servizio siano esattamente percorribili.

La Società è inoltre dotata della certificazione internazionale specifica per l’ambito della produzione di dispositivi medici ISO 13485:2016. Tale certificazione di qualità, rilasciata da ente terzo ed indipendente, consente alla Società di partecipare a gare pubbliche promosse dalla Pubbliche Amministrazione.

Il presente documento è stato adottato dalla Società con delibera dell’Amministratore Unico datata 16 aprile 2020.

Dal 1 febbraio 2022 la Società è titolare del 100% delle quote sociali della Farmacia Sichenze srl (P. IVA 07158400635), società operante nella commercializzazione, sia al dettaglio sia all’ingrosso di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, articoli sanitari, medicali ed ortopedici, presidi medico chirurgici, vestiario, calzature per uso terapeutico oltre che prodotti cosmetici, igienici e protettivi, prodotti di profumeria, erboristeria, omeopatia, alimenti in genere ed integratori, apparecchi elettromedicali, articoli per bambini e per l’infanzia, articoli di ottica con relativi

accessori, ecc.

Ad integrazione del presente Modello ex D.lgs. 231/01, con Determina dell'Amministratore Unico datata 15 giugno 2022, la Società si è dotata di un "Modello di gestione per la prevenzione della corruzione", con nomina di un Responsabile alla "Funzione di Conformità per la prevenzione della corruzione". Il presente Modello ex D. lgs. 231/01 è stato aggiornato in data 1 febbraio 2023 a seguito di determina dell'Amministratore Unico datata 25 gennaio 2023.

1.2 Avvio dell'operazione volte alla creazione di un modello di gestione ex D. Lgs.231/01.

Consapevole della complessità del contesto territoriale d'appartenenza nonché dei rischi connessi alle convenzioni con enti pubblici, in particolare con il Servizio Sanitario Nazionale, la Società addiveniva alla decisione di avviare una procedura volta alla creazione di un modello di gestione orientato alla prevenzione del reato ex D. lgs. 231/01.

L'obiettivo di tale modello è quello di rafforzare una filosofia imprenditoriale orientata verso un *modus operandi* irreprensibile, attraverso atti e condotte orientate alla prevenzione di qualsiasi tipologia di illecito che potesse colpire la società stessa ed adottando provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo idonei a prevenire eventuali illeciti.

Lo scopo che si prefigge di raggiungere la Società adottando un Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 è quello di poter usufruire di un valido strumento per rafforzare e migliorare il sistema di controllo interno e per sensibilizzare gli operatori, ad ogni livello, al rispetto di codici di comportamento cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e dei suoi obiettivi; in uno al Modello la Società si è munita anche di un Codice Etico allo scopo di prevenire la commissione dei reati individuati nel decreto da parte di esponenti della Società, siano essi apicali o sottoposti all'altrui direzione e al rapporto gerarchico o di consulenza, reati dei quali poteva essere chiamata a rispondere la Società.

Contestualmente, la società ha deciso di costituire un Organismo di Vigilanza, composto da membri individuati tra soggetti di comprovata moralità, esperienza e competenza, nelle tematiche economiche, di organizzazione aziendale e di natura legale ed in possesso di cristallini requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti dalla normativa, con il preciso scopo, tra gli altri, di vigilare

sulla corretta applicazione dei protocolli previsti nel presente Modello; è stato redatto poi un Regolamento per tale Organismo al fine di individuare con chiarezza i suoi compiti.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla società Intermedical srl, rappresenta un insieme di principi e disposizioni che incidono sul lecito funzionamento della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno e regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle "attività sensibili", finalizzato a prevenire la commissione o la tentata commissione dei reati richiamati dal Decreto. Il presente documento è stato adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2022.

1.3 Governance della società: Statuto sociale ed Organi societari

Il modello di *governance* della Società si prefigge la formalizzazione del sistema dei valori che intende che, per quanto snello ed efficace, faccia della correttezza e della trasparenza i propri valori portanti.

La Società presenta i seguenti organi societari e cariche sociali:

- l'Assemblea dei Soci
- Amministratore Unico
- Organismo di Vigilanza (O.d.V.)

Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie riservate alla stessa dalla Legge o dallo Statuto.

Le quote sociali appartengono a n.4 persone fisiche, tutte con una percentuale inferiore al 50%, come è possibile evincere dalle banche dati pubbliche disponibili presso la Camera di Commercio di Napoli.

Amministratore unico.

L'Amministratore è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società e per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dallo Statuto. All'Amministratore Unico risulta, quindi, tra l'altro, conferito il potere di definire gli indirizzi strategici della Società, di verificare l'esistenza e l'efficienza dell'assetto organizzativo e amministrativo.

La società ha deciso espressamente di affidare la *governance* della Società ad un'

unica figura anziché ad un organo collegiale al fine di consentire all'Amministratore la possibilità di verificare, con pienezza di poteri ed al contempo con celerità, l'efficienza e la trasparenza dell'intero sistema organizzativo.

Organismo di Vigilanza (O.d.V.)

Di nuova istituzione è l'Organismo di Vigilanza, composto da due membri, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo e di curarne, ove necessario, il relativo aggiornamento, in totale autonomia ed indipendenza rispetto ai vertici societari, Assemblea ed Amministratore Unico.

Nel pieno rispetto della legge, sono state individuate figure professionali in possesso di tutti i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia.

1.4 Sommario operativo

Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità in sede penale degli enti che va ad aggiungersi a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

L'innovazione normativa, al momento della sua introduzione, ha rivestito grande rilevanza, in quanto ha sancito che l'ente è responsabile per i reati commessi dai propri vertici aziendali (soggetti "apicali") o anche da semplici dipendenti (soggetti "sottoposti"), purché questi abbiano agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo; la responsabilità amministrativa degli enti è in ogni caso autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

Il Decreto Legislativo prevede dunque che l'ente è responsabile soltanto nel caso di reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente medesimo;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra.

Non risponde, invece, se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, D. Lgs. 231/01).

Solo per completezza espositiva, apparendo ben difficile che soggetti legati alla Società possano commettere all'estero reati individuati dal decreto in esame, si ricorda che il D. Lgs. 231/01 prevede, inoltre, la procedibilità in Italia nei confronti dell'ente per reati commessi all'estero da Apicali o Sottoposti dell'ente, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso:

- se l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello stato italiano;
- se sussiste la procedibilità in Italia nei confronti della persona fisica autore del reato;
- se nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

La responsabilità viene meno se l'ente prova:

- che l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che le persone, che hanno commesso il reato, abbiano eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'adozione di modelli organizzativi e gestionali e la creazione di organismi di vigilanza con il compito di vigilare sull'efficacia reale del modello costituiscono dunque mezzi idonei di prevenzione dei reati commessi da dipendenti e funzionari (permettendo anche interventi sul piano disciplinare) ed evitano l'estensione della responsabilità dal soggetto che ha commesso il reato alla società.

La mancata adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo non è soggetta ad alcuna sanzione, ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti, incidendo direttamente sugli interessi economici dei soci, nel caso di applicazioni delle sanzioni. Conseguentemente, in caso di illecito, legittimamente i soci potrebbero esperire azione di responsabilità nei confronti degli amministratori inerti che, non avendo adottato il modello, abbiano impedito all'ente di fruire del meccanismo di "esonero" dalla responsabilità.

La Società, pur consapevole che l'adozione di tali modelli è facoltativa, ha ritenuto opportuno e necessario munirsi al fine di beneficiare dell'esimente prevista dalla

legge in oggetto; diventerà in tal modo più agevole eseguire un accurato monitoraggio dei rischi che nello specifico settore aziendale della Società si possono verificare e progettare un adeguato sistema di controllo preventivo al fine di ridurli e garantire che siano ridotti ad un livello accettabile se non del tutto esclusi.

CAPITOLO II

L'IMPIANTO NORMATIVO DEL D. LGS. 231/01

2.1 Categorie di reati di cui al D. Lgs. 231/01

Per quanto concerne l'ambito della responsabilità dipendente da reato, la legge individua una serie di reati ("i cd. reati 231") commessi per conto o comunque nell'interesse specifico dell'ente da parte di soggetti apicali o a questi soggetti alla direzione e vigilanza. Tali fattispecie sono, per comodità espositiva, riconducibili alle seguenti categorie:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24, D. Lgs. 231/01).
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D. Lgs. 231/01) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008].
3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012].
5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009].

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].
7. Reati societari (art. 25-ter, D. Lgs. 231/01) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]
8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D. Lgs. 231/01) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003].
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D. Lgs. 231/01) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003].
10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/01) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; cfr. anche L. 29 ottobre 2016 n. 199 e modificato dalla L. 238/2021].
11. Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/01) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005 e modificato dalla L. 238/2021].
12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D. Lgs. 231/01) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007].
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies, D. Lgs. 231/01) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014, dal D. Lgs. n. 184/2021 e dal D. Lgs. n. 195/2021].
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge n. 99/09].
15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies, D. Lgs. 231/01) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009].
16. Reati ambientali (art. 25 undecies, D. Lgs. 231/01) [Articolo introdotto dal

d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e in vigore dal 16 agosto 2011, modificato dalla L. n. 68/2015].

17. Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D. lgs. 231/01) [introdotto dal D. Lgs. 74/2000 e modificato dalla L. 157/2019).

18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01) [Articolo introdotto con l'art. 2 del D.Lgs. 109 del 16 luglio 2012].

19. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12 l. n. 9/2013).

20. Reati transnazionali (L.n.146/2006).

2.2- Soggetti destinatari del D. Lgs. 231/01

La legge indica quali soggetti destinatari:

- gli enti forniti di personalità giuridica
- le società fornite di personalità giuridica
- le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica (art. 1, co. 2).

Il decreto legislativo individua in primo luogo gli enti forniti di personalità giuridica. Si tratta di soggetti che godono dell'autonomia patrimoniale, differenziati dai restanti enti che, pur essendo autonomi soggetti di diritto, non hanno la distinzione del patrimonio comune da quello dei singoli soci o associati. Pertanto i principali soggetti destinatari, ampliata la indicazione di cui sopra, sono i seguenti:

- enti forniti di personalità giuridica
- società di capitali
- società cooperative

- fondazioni
- associazioni riconosciute
- enti privati e pubblici economici
- enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione, convenzione, parificazione o analogo atto amministrativo
- enti privi di personalità giuridica
- società di persone
- GEIE (Gruppi Europei di Interesse Economico)
- consorzi
- associazioni non riconosciute.

2.3 Sanzioni previste dal decreto

La competenza a conoscere degli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale.

L'accertamento della responsabilità può comportare l'applicazione di sanzioni gravi e pregiudizievoli per la vita dell'ente stesso, quali:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

In particolare le sanzioni interdittive, che si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, possono comportare importanti restrizioni all'esercizio dell'attività di impresa dell'ente, quali:

- a. interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per le prestazioni del pubblico servizio;
- d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali misure possono essere applicate all'ente anche in via cautelare, e dunque prima dell'accertamento nel merito della sussistenza del reato e dell'illecito amministrativo che da esso dipende, nell'ipotesi in cui si ravvisi l'esistenza di gravi indizi tali da far ritenere la responsabilità dell'ente, nonché il pericolo di reiterazione dell'illecito.

2.4 Condizione esimente della responsabilità amministrativa.

Come già detto, l'innovazione normativa, al momento della sua introduzione, ha rivestito grande rilevanza, in quanto ha sancito che l'ente è responsabile per i reati commessi dai propri vertici aziendali (soggetti "apicali") o anche da semplici dipendenti (soggetti "sottoposti"), purché questi abbiano agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo.

Il Decreto Legislativo prevede che l'ente sia responsabile soltanto nel caso di reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente medesimo;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti sopraindicati.

La responsabilità viene meno se l'ente prova:

- che l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che le persone, che hanno commesso il reato, abbiano eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, non risponda qualora dimostri che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (c.d. "Organismo di Vigilanza, nel seguito anche "Organismo" o "O.d.V.");
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza del personale apicale, l'ente sarà ritenuto responsabile del reato solamente in ipotesi di carenza colpevole negli obblighi di direzione e vigilanza. Pertanto, l'ente che, prima della commissione del reato, adotti e dia concreta

attuazione ad un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, va esente da responsabilità se risultano integrate le condizioni di cui all'art. 6 del Decreto.

In tal senso il Decreto fornisce specifiche indicazioni in merito alle esigenze cui i Modelli Organizzativi devono rispondere:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici “protocolli” diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’O.d.V.;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Tuttavia la mera adozione di un Modello Organizzativo, non è di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia effettivamente ed efficacemente attuato.

In particolare ai fini di un efficace attuazione del Modello, il Decreto richiede:

- 1) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano emerse significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- 2) la concreta applicazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

2.5 I reati commessi all'estero

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Lgs. 231/01, l'Ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni reati. In particolare, l'art. 4 del Decreto Lgs. 231/01 prevede che gli Enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'Ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti. Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del codice penale, in forza del quale "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione".

- ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi

CAPITOLO III

ORGANISMO DI VIGILANZA (O.D.V.)

REGOLAMENTO

3.1 Identificazione e caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, del Decreto, e successive modifiche e integrazioni, prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

L'Organismo di Vigilanza della Intermedical srl, come detto, è in composizione collegiale e composto da due membri, in considerazione della struttura organizzativa semplice della Società ; entrambi sono stati individuati tra soggetti di comprovata esperienza e competenza, nelle tematiche economiche, di organizzazione aziendale, di responsabilità amministrativa di impresa nonché nelle tematiche di natura legale, con possesso di cristallini requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Tutti i membri non hanno vincoli di parentela con il vertice aziendale, né sono legati alla Società da interessi economici; sono pertanto assolutamente liberi da qualsiasi situazione che possa generare in concreto conflitto di interesse rispetto ai vertici sociali per il puntuale svolgimento della loro attività.

Ai componenti verrà garantita la massima indipendenza rispetto ai vertici aziendali essendo l'O.d.V. stato strutturato per rispondere ai seguenti requisiti:

- **autonomia e indipendenza:** tali requisiti si riferiscono all'Organo nel suo complesso ed ai singoli membri e devono caratterizzare la loro azione. Non rivestono, a vario titolo e con varia intensità, attività operative che potrebbero ledere l'obiettività di giudizio.
- **professionalità:** intesa come insieme di strumenti e tecniche necessari allo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale;

- continuità di azione: per garantire un'efficace e costante attuazione del Modello, la struttura dell'OdV è provvista di un adeguato *budget* e di adeguate risorse. I membri dell'OdV pianificano e impiegano in piena autonomia e senza vincolo alcuno un significativo tempo all'attività di vigilanza della Società.

L'Organismo di Vigilanza potrà servirsi, nello svolgimento dei compiti affidati, della collaborazione di soggetti esterni qualificati, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo. Tale possibilità consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un ulteriore ed elevato livello di professionalità e di continuità di azione; a tali fini ed ove si avvalgono di professionalità esterne, dovranno essere predisposti i necessari strumenti anche contrattuali che prevedano i livelli di servizio, i flussi informativi e precisi obblighi di lealtà e di riservatezza.

Coloro i quali sono stati incaricati del ruolo di membri dell'Organismo di Vigilanza aver conoscenze in materie attinenti al settore operativo della società e/o a quello dei sistemi gestionali e/o a conoscenze di diritto penale e/o societario e/o avere esperienze di gestione manageriale di impresa.

Come detto, non sono titolari di situazioni soggettive di incompatibilità (e ciò affermeranno nel contratto che verrà predisposto) tra le quali, a titolo esemplificativo:

- l'aver intrattenuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nell'ultimo triennio, con entità con le quali o, nei confronti delle quali, possono essere compiuti i reati e gli illeciti previsti dal D. Lgs. 231/01;
- essere stati oggetto di condanna penale a titolo definitivo con particolare riguardo per i reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

Il venir meno dei predetti requisiti in costanza del mandato determina la decadenza dall'incarico. In tal caso L'Amministratore Unico provvede tempestivamente alla nomina del sostituto del membro decaduto, nel rispetto del principio informatore della scelta in precedenza indicata, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità.

Il membro dell'Organismo di Vigilanza è in qualunque tempo revocabile per giusta causa e/o per giustificato motivo; l'Amministratore Unico provvederà tempestivamente alla sua sostituzione, sempre nel rispetto del principio informatore della scelta più sopra indicata.

I membri sono stati individuati e nominati dall'Amministratore Unico che ne

determinerà anche la remunerazione. E' in facoltà dell'Organismo nominare un Presidente tra uno di loro.

L'O.d.V. durerà in carica cinque anni decorrenti dalla accettazione della nomina ed il singolo membro o entrambi potranno essere nominato nuovamente dall'Amministratore Unico.

L'O.d.V. è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In ogni caso, alla scadenza del mandato, il componente dell'O.d.V. rimarrà in carica sino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza ex D. lgs. 231/01 da parte dell'Amministratore Unico (in regime di *prorogatio*).

Le dimissioni dei membri dell'O.d.V. hanno efficacia immediata.

3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve assolvere i seguenti compiti:

- provvedere, nell'ambito aziendale, alla diffusione, conoscenza e comprensione del Modello;
- vigilare sull'osservanza del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- vigilare sull'efficacia nel tempo del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nell'ambito aziendale;
- aggiornare il Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, a seguito delle mutate condizioni aziendali e/o legislative;
- segnalare tempestivamente all'Amministratore qualsiasi violazione del Modello ritenuta rilevante, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'Organismo stesso. Nel caso di segnalazioni anonime e non in forma scritta, l'Organismo valuterà, a sua discrezione, la gravità della violazione denunciata;
- comunicare ed esporre periodicamente (almeno ogni sei mesi) all'Amministratore circa le attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi

correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione. Trasmettere, con periodicità annuale, all'Amministratore una relazione contenente i seguenti elementi: l'attività complessivamente svolta nel corso dell'anno; le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse; i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione;

- individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive nei contratti con Consulenti, Collaboratori, Procuratori, Agenti e Terzi che intrattengono rapporti con la Società, nell'ambito delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati di cui al citato Decreto;
- promuovere e diffondere la conoscenza dei principi contenuti nel Codice Etico e la loro traduzione in comportamenti coerenti da parte dei diversi attori aziendali, individuando gli interventi formativi e di comunicazione più opportuni nell'ambito dei relativi piani annuali;
- verificare e controllare periodicamente le attività/operazioni a rischio ed effettuare una ricognizione delle attività aziendali con lo scopo di individuare le attività a rischio di reato e suggerirne l'aggiornamento e l'integrazione, ove se ne ravvisi l'opportunità;
- il canali informativo "dedicati" via e-mail, è diretto a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- segnalare, sulla base dei risultati ottenuti, le strutture aziendali competenti per l'elaborazione di procedure operative e di controllo intese a regolamentare adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine di implementare il Modello.
- vigilare sulla reale efficacia del Modello rispetto alla struttura aziendale e sul rispetto, da parte dei destinatari dello stesso, in *primis* le figure Apicali, delle prescrizioni ivi contenute (funzione ispettiva e repressiva dei reati);

La responsabilità ultima dell'adozione delle modifiche da apportare al Modello resta comunque in capo all'Amministratore Unico.

Per far fronte agli obblighi di vigilanza di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza in

un'ottica operativa svolge in particolare i seguenti compiti:

- 1) conduce ricognizioni periodiche dell'attività della Società al fine dell'aggiornamento della mappatura delle attività "a rischio";
- 2) verifica l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per attuare il Modello avvalendosi delle professionalità aziendali competenti;
- 3) effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- 4) si coordina con le altre funzioni aziendali al fine di controllare le attività della Società nelle aree a rischio di commissione di reato.

A tale scopo tutti i destinatari (figure apicali o subordinati) dovranno segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni situazione che possa esporre la Società a rischio reato.

Al fine di controllare l'osservanza da parte dei soggetti destinatari, l'Organismo di Vigilanza:

- verifica le iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- definisce e aggiorna la lista delle informazioni che gli devono essere trasmesse;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, al fine di fornire evidenza dell'efficace funzionamento del Modello, predisponendo quanto occorre per estendere analogo obbligo di informazione anche a carico di tutti i soggetti terzi con i quali intrattiene rapporti professionali, nell'ambito delle attività che costoro svolgono nelle aree a rischio di commissione di reato.

A tale scopo:

- a) raccoglierà tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o comunque concernenti

comportamenti non conformi alle disposizioni del Modello ovvero con le regole di condotta adottate dalla Società stessa ed esplicitate nei protocolli e nel Codice Etico;

b) renderà noto, con la massima tempestività possibile, ogni problema riscontrato nell'applicazione delle disposizioni del Modello. L'Organismo di Vigilanza, al fine di adempiere ai propri compiti, potrà avere libero accesso a tutta la documentazione e dalle informazioni aziendali rilevanti. A tale scopo, l'amministratore ed i dipendenti dovranno consentire ai membri dell'O.d.V. un agevole ed immediato accesso a tutta la documentazione aziendale.

Con riferimento agli obblighi di informativa sopra delineati, sono valide le seguenti prescrizioni:

- 1) devono essere raccolte le segnalazioni relative alla violazione del Modello e delle linee di condotta scelte dalla Società.
- 2) le segnalazioni, in linea con principi del Codice Etico (riportato nella parte Speciale del Modello come allegato) dovranno essere in forma scritta e anonima e contenere ogni necessario riferimento ad ogni violazione o sospetto di violazione delle prescrizioni del Modello;
- 3) nel rispetto della normativa *privacy* prevista dal Regolamento UE GDPR N.679/2016 e dal D. Lgs. 101/2018 l'Organismo di Vigilanza opererà in modo da assicurare i segnalatori contro forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalatore, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società ovvero delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, nel rispetto della Legge n.179 del 30 novembre 2017 (cd. "Tutela del *Whistleblower*");
- 4) l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e le azioni da adottare, a sua discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere all'effettuazione di una indagine interna; in caso di divergenza tra i membri dell'Organismo in merito alle azioni ed alle misure da adottare, prevarrà il parere del Presidente dell'Organismo.
- 5) in ogni caso, l'autore della segnalazione non dovrà subire provvedimenti

disciplinari, qualora dipendente della Società, ovvero sanzioni di natura contrattuale, qualora soggetto terzo, in quanto la segnalazione è stata effettuata nell'adempimento dei doveri di fedeltà e diligenza del lavoratore, piuttosto che nell'adempimento di un obbligo contrattuale di buona fede e correttezza, al fine di scongiurare la commissione di un reato;

6) l'O.d.V. ha sede in Napoli, alla Via Generale Giordano Orsini n.40 - 80132 – tel. 081.18858658

Al fine di agevolare la comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza è stato diffuso all'interno e all'esterno dell'Azienda l'indirizzo email odvstudiodamelia@gmail.com

7) devono essere inviate all'Organismo di Vigilanza della Società anche le seguenti informazioni:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o di qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto idonei a coinvolgere la Società e/o il personale della stessa e/o, ove a conoscenza, i collaboratori esterni, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale, dirigente e non, in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati del Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti con profili di criticità rispetto all'osservanza del Decreto;
- le notizie inerenti l'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate.

Gli obblighi di segnalazione da parte dei dipendenti ed altri soggetti apicali dovranno trovare adeguata pubblicità nei comuni canali di informazione aziendale interna.

L'Organismo di Vigilanza informa l'Amministratore sull'applicazione e sull'attuazione del Modello, nonché sull'emersione di eventuali aspetti critici e sulla necessità di interventi modificativi.

L'Organismo di Vigilanza predispone:

- relazione periodiche;
- entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno trascorso ed un piano delle attività previste per l'anno in corso, da presentare all'Amministratore;
- immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio violazioni dei principi contenuti nel Modello, ecc.) ed in caso di segnalazioni ricevute o altre fattispecie che rivestono carattere d'urgenza, da sottoporre all'esame dell'Amministratore.

3.3 Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza - Autonomia operativa e finanziaria.

Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate all'Organismo di Vigilanza, nel modello di organizzazione la Società ha previsto che:

- le attività dell'Organismo di Vigilanza non devono essere preventivamente autorizzate da alcun organo della Società;
- l'Organismo di Vigilanza ha accesso a tutte le informazioni e ai documenti della Società compresi quelli disponibili su supporto informativo e può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale della Società;
- le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza in ordine alla adeguatezza del Modello non sono soggette alla valutazione degli organi della Società; ciò nonostante, rimane in capo all'Amministratore Unico la responsabilità in merito all'adeguatezza del Modello;
- l'Organismo di Vigilanza ha facoltà di disporre, in autonomia e senza alcun preventivo consenso, delle risorse finanziarie stanziare dall'Amministratore Unico su specifica richiesta dell'Organismo di Vigilanza al fine di svolgere l'attività

assegnata. Assieme alla relazione annuale verrà presentato rendiconto delle spese sostenute (es: trasferte, consulenze esterne, specialistiche, ecc.).

3.4 Ruolo dell'Organismo di Vigilanza nell'aggiornamento e adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza assolve pertanto compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine può formulare osservazioni e proposte, attinenti l'organizzazione ed il sistema di controllo, all'Amministratore e alle unità organizzative per gli aspetti di pertinenza. L'Organismo di Vigilanza s'impegna a rendere operative, nei tempi concordati con l'Amministratore, le modifiche del Modello dallo stesso deliberate e a curare la divulgazione dei contenuti all'interno della Società e, per quanto necessario, anche all'esterno della stessa.

Nell'ambito della relazione annuale, l'Organismo di Vigilanza può presentare all'Amministratore Unico un'eventuale informativa in merito alle variazioni, che si propone di apportare al Modello stesso affinché, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia, deliberi al riguardo.

CAPITOLO IV

PARTE SPECIALE

4.1 Premessa

La Società Intermedical srl ritiene che l'adozione del Modello ex D. Lgs. n. 231/2001 costituisca un valido strumento per rafforzare e migliorare il sistema di controllo interno e per sensibilizzare gli operatori ed i dipendenti, ad ogni livello, al rispetto di codici di comportamento cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e dei suoi obiettivi.

La Società, a tal fine, si dota del presente modello, così come del relativo codice etico, allo scopo prevenire la commissione dei reati riconducibili al decreto da parte di esponenti della Società, siano essi apicali o sottoposti all'altrui direzione e a rapporto gerarchico o di consulenza.

In tal modo la Società intende rispondere all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, in linea con i valori di cui si fa portatrice, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri clienti e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi al fine di prevenire il compimento di condotte illecite da parte dei propri amministratori, dipendenti, partner commerciali, clienti, fornitori e consulenti.

Nella predisposizione del presente documento la Società ha opportunamente tenuto presente le prescrizioni del Decreto 231/2001 al fine di giungere alla costruzione di un sistema articolato di norme interne strutturato e organico attraverso:

- a) una continuità dell'attività di sensibilizzazione e comunicazione a tutti i livelli aziendali;
- b) la messa a disposizione di regole chiare che permettano a ciascun collaboratore di svolgere le proprie mansioni o i propri incarichi, adottando un comportamento conforme alla normativa vigente;
- c) la previsione di un Organismo di Vigilanza (O.D.V.) con compiti di monitoraggio e verifica sull'efficacia del modello e sulla sua osservanza;
- d) l'analisi e la verifica di tutta la documentazione e dei reports, attestante le attività di monitoraggio effettuate;

- e) la definizione e formalizzazione di compiti, autorità e iter autorizzativi esistenti;
- f) il continuo aggiornamento e miglioramento del Modello.

4.2 Destinatarî

Il Modello è rivolto in particolare a:

- a) L'Amministratore, il Direttore di farmacia della società controllata Farmacia Sichenze srl, tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società (cosiddette figure "Apicali");
- b) coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato;
- c) coloro che collaborano con la Società, in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.);
- d) coloro che collaborano con la Società in forza di rapporti di prestazione di terzi e consulenza.
- e) coloro che intrattengono con la Società rapporti di fornitura.

Il Modello si applica, altresì, a coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, agiscano sotto la direzione o vigilanza dei vertici aziendali della Società.

L'insieme dei destinatari così definiti è tenuto a rispettare, con la massima diligenza, le disposizioni contenute nel Modello e nei suoi protocolli di attuazione.

I consulenti, i collaboratori esterni, i fornitori ed i partner sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D. Lgs. 231/2001 e dei principi etici adottati dalla Società, tramite apposite clausole contrattuali. La Società provvede a verificare se i principi etici su cui si basano le attività dei consulenti, collaboratori esterni, fornitori e partner medesimi risultino collimanti con quelli di cui al Codice Etico della Società.

4.3 Struttura del Modello

Il Modello si compone di una Parte generale, che contiene i principi e le regole generali, il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza ed una Parte Speciale che descrive il Codice Etico, individua le aree di rischio, i protocolli adottati e le sanzioni, l'analisi dei reati e degli allegati.

4.4 Aggiornamento del Modello

Le modifiche e l'aggiornamento del Modello sono di competenza dell'Amministratore Unico.

L'Organismo di Vigilanza segnala tempestivamente all'Amministratore Unico, la necessità o anche solo l'opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, indicando i fatti e le circostanze che evidenziano tale esigenza.

L'Organismo di Vigilanza può anche formulare proposte all'Amministratore Unico per l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

Le modifiche, integrazioni e gli aggiornamenti del Modello eventualmente adottati dall'Amministratore Unico devono essere sempre tempestivamente comunicati all'Organismo di Vigilanza.

L'Amministratore, avvalendosi anche delle proposte e dei suggerimenti dell'Organismo di Vigilanza, è responsabile dell'aggiornamento del Modello.

Tra le circostanze che potrebbero dar luogo all'opportunità di aggiornamento del Modello si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'introduzione di nuovi reati presupposto;
- orientamenti giurisprudenziali e/o della dottrina prevalente;
- cambiamenti significativi nelle attività svolte dalla Società e/o nella sua struttura organizzativa;
- esperienze registratesi nell'ambito della pregressa operatività aziendale (cd. "analisi storica" o "case history").

Per garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività e snellezza, anche al fine di ridurre al minimo i disallineamenti tra i processi operativi, da un lato, e le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, dall'altro, l'Amministratore ha ritenuto di delegare all'Organismo di Vigilanza il compito di apportare, con cadenza periodica, le eventuali modifiche del Modello.

Sono modifiche le variazioni di tutte le parti del Modello e degli allegati.

Sono variazioni "rilevanti" quando manifesti l'introduzione di rilevanti novità di legge, ovvero di rilevanti nuove norme del Modello, ovvero di profondi cambiamenti dei processi aziendali a rischio di commissione di reato. In seguito a

rilevanti modifiche, il Modello, per le parti variate, è nuovamente sottoposto all'approvazione dell'Amministratore.

Sono variazioni “marginali” quando si rendano necessarie in relazione al mutamento degli assetti organizzativi, a diverse denominazioni delle strutture organizzative, di software applicativi (che non mutano la sostanza dei processi informatizzati), ovvero a refusi non aventi caratteri sostanziali, ovvero a integrazioni volte ad una migliore comprensione delle prescrizioni come già definite nella versione precedente. In seguito a marginali modifiche, il Modello, per le parti variate, è sottoposto all'approvazione dell'Amministratore.

4.5 Divulgazione ed informativa

La Società, allo scopo di garantire l'efficacia del Modello, provvederà a divulgarlo ai soggetti destinatari unitamente alle regole di condotta ed al Codice Etico e disciplinare, nel rispetto della normativa privacy prevista dal Regolamento UE GDPR N. 679/2016 e dal D. Lgs. N.101/2018.

La Società divulgherà inoltre l'adozione del Modello anche ai terzi, consulenti, fornitori, al momento della stipula di contratti o accordi tra le parti e provvederà altresì a formare/informare il personale sia tramite comunicazioni scritte (affissione in bacheca, posta elettronica, intranet ecc.), sia con l'organizzazione di incontri specifici.

Il programma di aggiornamento e formazione è curato dall'Organismo di Vigilanza, sentito il responsabile del personale.

Per assicurare maggiore diffusione, all'interno ed all'esterno della Società, del Modello e dei codici di comportamento della Società, i documenti (o loro estratti) potranno essere pubblicati sul sito web aziendale.

CAPITOLO V

IL CODICE ETICO

5.1 Principi generali.

L'utilizzo di regole etiche ai fini della prevenzione dei reati di cui ai reati ex D. Lgs. n. 231/2001 è uno degli strumenti fondanti del Modello organizzativo su cui basare il sistema di controllo di tipo preventivo.

Il Codice Etico è un documento ufficiale della Società che riepiloga l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società stessa nei confronti dei portatori di interessi (dipendenti, fornitori, clienti, Enti, azionisti, mercato finanziario, ecc.).

Il Codice Etico approvato dall'Amministratore Unico, allegato al presente Modello e costituente parte integrante, promuove o vieta determinati comportamenti al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo e può prevedere sanzione proporzionate alla gravità delle violazioni commesse.

5.2 Il sistema disciplinare

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 la Società ha previsto l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole di condotta imposte dal presente Modello e dal Codice Etico.

Le sanzioni sono individuate dalla Società in base a principi di proporzionalità ed effettività, tenuto conto anche delle diverse qualifiche, ruoli e responsabilità ricoperte dai soggetti cui devono essere applicate.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari è indifferente rispetto all'esito di un eventuale procedimento instauratosi a carico del responsabile della violazione, in considerazione del fatto che la violazione delle regole di condotta contenute nel Modello sussiste indipendentemente dal fatto che sia configurabile o meno un fatto penalmente rilevante.

Salvo quanto previsto dal Modello e dal Codice disciplinare, sono considerate violazioni del Modello la violazione, anche con condotte omissive sia di un solo soggetto sia in concorso con altri (dipendenti, soggetti apicali o meno), dei principi e delle regole di condotta nonché dei principi indicati nel Modello; l'utilizzo o la creazione di documenti non veritieri, la manomissione l'occultazione di documenti aziendali concernenti il Modello e la sua attuazione, l'ostacolo dell'attività dell'Organismo di Vigilanza, l'impedimento dell'accesso alle informazioni ed alla documentazione richiesta dai soggetti preposti all'attuazione del Modello nonché qualsiasi condotta idonea ad eludere il sistema di controllo previsto dal Modello.

L'Amministratore Unico ha adottato in piena autonomia il sistema disciplinare ed i meccanismi sanzionatori per il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e delle norme del Codice Etico, basati sul principio che eventuali violazioni costituiscono una lesione del rapporto di fiducia instaurato tra il soggetto interessato e la Società, a prescindere dalla rilevanza esterna dei fatti e dallo svolgimento e dall'esito dell'eventuale giudizio penale.

Le regole contenute nel Modello organizzativo e nel Codice Etico vengono diffuse e pubblicate all'interno dell'azienda mediante apposite azioni informative e divulgative, diventando in tal modo vincolanti per tutti i soggetti destinatari e per la loro violazione è previsto l'avvio di un procedimento disciplinare.

Il sistema sanzionatorio è strutturato diversamente a seconda dei destinatari.

Ai procedimenti disciplinari saranno applicate le garanzie procedurali previste dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/70) e dalle specifiche disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati.

I comportamenti tenuti dai soggetti in violazione delle singole regole comportamentali sono definiti come illeciti disciplinari.

Il tipo e l'entità delle specifiche sanzioni saranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, la loro definizione avverrà in base ai seguenti criteri generali:

1. sussistenza di dolo o colpa per negligenza, imprudenza o imperizia;
2. rilevanza degli obblighi violati;
3. potenzialità del danno derivante alla Società o all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs n.231/2001 e successive modifiche e integrazioni;
4. le mansioni svolte dal lavoratore;
5. il livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
6. presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo a situazioni precedenti in merito alle prestazioni lavorative e ai precedenti disciplinari;
7. eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti o persone terze che abbiano concorso a determinare la mancanza.

Nell'eventualità di più infrazioni commesse con un solo atto si applica la sanzione più grave.

L'Organismo di Vigilanza accertate le eventuali violazioni le deve comunicare al Amministratore Unico per l'avvio delle azioni necessarie.

5.3 Sanzioni per il personale dipendente.

I comportamenti sanzionabili sono costituiti da violazioni delle prescrizioni riferite al comportamento da tenere nell'effettuazione delle attività sensibili e delle regole di controllo interno previste, in quanto tali violazioni espongono la Società ad una situazione di rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Incorre nei provvedimenti di ammonizione verbale, ammonizione scritta, multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni di lavoro effettivo chi violi le procedure interne previste dal Codice o adottati, nell'espletamento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni previste dalla legge, dal Codice Etico e dal Modello organizzativo.

Incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto il lavoratore che adottati nell'espletamento delle attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni e diretto al compimento di un reato rilevante ai fini del D. Lgs n. 231/2001 e/o tale da determinare a carico della Società l'applicazione delle misure previste dal D. Lgs n. 231/2001.

La comminazione dei provvedimenti disciplinari sarà commisurata alla specifica gravità e reiterazione dell'illecito disciplinare.

Come già detto, per l'irrogazione della sanzione disciplinare non sarà necessario attendere l'esito di un eventuale processo penale; tuttavia, nel caso in cui, a insindacabile giudizio dell'Amministratore, sentito l'Organismo di Vigilanza, si intenda attendere l'esito del procedimento, il lavoratore potrà ricorrere all'istituto dell'allontanamento temporaneo dal servizio o modificare la mansione, mantenendo inalterata la retribuzione.

Il sistema disciplinare, che viene costantemente monitorato dall'Amministratore Unico con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, fa riferimento ai singoli contratti di categoria e sarà applicato anche ai lavoratori eventualmente assunti con diverso contratto di lavoro.

5.4 Misure nei confronti dei dirigenti e figure apicali.

In caso di violazione da parte dei dirigenti dei principi indicati dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ovvero di adozione, nell'espletamento di attività di aree a rischio, di un comportamento non conforme a prescrizioni, si provvederà a valutare nei loro confronti le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato.

5.5 Misure nei confronti dei collaboratori esterni.

Ogni violazione delle regole applicabili ai lavoratori con contratto interinale, collaboratori, consulenti e fornitori di beni o servizi è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste.

CAPITOLO VI

MAPPATURA E VALUTAZIONE DEI RISCHI REATO 231/01

6.1 Analisi del contesto

Al fine di analizzare e verificare il livello di idoneità dell'organizzazione aziendale e delle disposizioni interne esistenti, in relazione ai requisiti del D. Lgs. 231/2001 e in materia di prevenzione dei rischi reato previsti dal Decreto stesso, e nell'ottica di intervenire integrando il sistema di controllo esistente è stata effettuata, all'inizio del progetto, un'analisi del contesto da parte di consulenti esterni esperti della normativa in oggetto, *risk management*, in governance ed in organizzazione aziendale.

Il Gruppo di lavoro ha svolto nel corso di questo mese e svolgerà per gli anni successivi l'analisi dell'organizzazione e della documentazione esistente, soprattutto attraverso specifiche interviste e invii di questionari ai Responsabili di funzione e dei principali processi aziendali, che presiedono le attività nell'ambito delle quali si possono presentare potenziali rischi reato previsti dal D. Lgs. 231/01.

I contenuti emersi durante ciascun'intervista o questionario saranno utilizzati al fine di individuare le attività aziendali a rischio, i sistemi di controllo in essere, le eventuali aree di miglioramento finalizzate a mitigare i rischi di commissione di reati.

Nel corso di tali interviste, gli aspetti di rilievo saranno riportati nelle "Parti Speciali" del Modello 231 della Società, nelle quali si valuterà rispettivamente:

- a livello preliminare e sintetico i rischi reato 231.
- i rischi reato saranno in seguito approfonditi rispetto alle cosiddette "attività sensibili".

Le eventuali azioni di successiva riduzione dei rischi che si sono ravvisate opportune intraprendere per ridurre ulteriormente il livello di rischio, sono state condivise con i vertici aziendali e con il nominato nuovo Amministratore unico.

Si è poi provveduto a definire, sulla base delle caratteristiche dimensionali e operative della Società, la struttura del presente Modello.

In particolare sono stati esaminati l'adeguatezza dei protocolli aziendali in essere, il Sistema Organizzativo, il Sistema di attribuzione di procure, i sistemi gestionali in essere ed approvato un Codice Etico.

Sono stati identificati i punti di miglioramento, con la formulazione delle azioni che sarebbe opportuno intraprendere per ridurre ulteriormente il livello rischio (c.d. *gap-analysis*).

Infine, i consulenti hanno condiviso con i Responsabili aziendali il Modello di Organizzazione ex D. lgs. 231/01 prodotto, trasmesso poi ai membri dell'O.D.V.

6.2 Metodologia di mappatura e di valutazione delle aree di rischio

L'art. 6.2, lett. a) del D. Lgs. 231/01 indica, come uno dei requisiti del Modello 231/01, l'individuazione *“delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati”*.

Con riferimento a ciò, si è proceduto all'individuazione delle cosiddette *“aree sensibili”* o *“a rischio”*, cioè di quei processi e di quelle attività aziendali in cui, in base all'oggetto sociale della Società ed alle attività concretamente espletate, potrebbero determinarsi il rischio di commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/01.

Come già evidenziato nel precedente paragrafo, si sono sottoposte a mappatura le aree aziendali in cui è possibile la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, evidenziando i momenti e i processi maggiormente rilevanti. In parallelo, si sono identificate le condotte e le attività che, nel contesto aziendale, potrebbero portare alla realizzazione di fattispecie delittuose.

6.3 Valutazione preliminare delle funzioni a rischio.

In ragione dell'ampiezza assunta dalle classi di reato incluse nel D. Lgs. 231/01, della diversa probabilità e significatività di impatto che queste possono presentare sull'attività aziendale, delle caratteristiche particolari dell'azienda e del settore di appartenenza, si è proceduto ad una prima valutazione *“preliminare”* dell'impatto dei reati di cui al D. Lgs. 231/01 sulla Società.

Preliminarmente è stata dunque effettuata una valutazione di *“sintesi”*, il cui obiettivo principale è quello di discernere, tra i diversi reati ex D. lgs. 231/01, quelle categorie di reati che possono presentare *“per loro natura”* un rischio *“significativo”*.

Pertanto i consulenti hanno svolto un'istruttoria formale di valutazione dei rischi reato 231, per le diverse tipologie di reato.

6.4 Mappatura dei processi sensibili

Per individuare le aree aziendali a rischio, sono state individuate le attività cosiddette *‘sensibili’*, ovvero quelle specifiche attività per il cui espletamento si è ravveduta la presenza di condizioni che possono determinare la commissione dei reati.

Tramite interviste ai Responsabili aziendali, per ogni attività *“sensibile”* si è tenuto conto di:

- denominare e descrivere l'area a rischio reato,

- individuare i reati ipotizzabili di commissione all'interno dell'area,
- individuare le funzioni ed i ruoli aziendali coinvolti,
- valutare l'entità del rischio "potenziale lordo" (o "rischio inerente"),
- rilevare i principali controlli e monitoraggi che insistono sull'area a rischio,
- valutare l'entità del rischio "effettivo netto" (o "rischio residuo") dopo i controlli,
- definire, nel caso di necessità, le "azioni da intraprendere" ad ulteriore contenimento del rischio.

In particolare per ognuna delle attività "sensibili" individuate è stata compiuta, attraverso le interviste e i questionari ottenuti dai Responsabili aziendali, un'analisi specifica per rilevare le modalità operative e gestionali esistenti e per valutare la congruità o meno dei protocolli aziendali in essere, nonché del loro livello di diffusione e conoscenza.

A proposito di ciò, è stato sviluppato un paragrafo che contiene la descrizione sintetica dei controlli e monitoraggi esistenti (o "protocolli") e le valutazioni di rischio. Infine, ove necessario, sono state indicate le necessità d'intervento ("azioni da intraprendere") finalizzate a prevenire, o quantomeno a ridurre, sensibilmente il rischio di commissione di reati.

CAPITOLO VII

PARTE SPECIALE - REATI

7.1 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Definizione di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di soggetti Incaricati di Pubblico Servizio.

Soggetto passivo di questo tipo di reati è la Pubblica Amministrazione secondo l'accezione estesa individuata dalla giurisprudenza, che ha fornito alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

L'applicazione pratica di tali principi presenta spesso elementi di criticità.

Tenuto conto della rilevanza attribuita dal D. Lgs. 231/2001, la società ha deciso di optare per una interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione, fino ad includere anche soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono contraddistinti dal carattere pubblicistico dell'attività esercitata ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni da parte di soggetti pubblici.

Pertanto si fornisce un'elencazione volutamente ampia, ma non esaustiva, degli enti pubblici:

- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali, a titolo di esempio:
 - Poste Italiane Spa, RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato; ENEL spa, ecc;
- Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:
 - Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;
 - Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;

- Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie;
- Comitati e federazioni sportive come CONI, FIGC, FIN, FIP, ECC.
- ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENPALS - Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS - Istituto superiore di sanità, ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato;
- Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri.

In relazione ai reati contro la P.A. presi in considerazione dal Decreto, rilevano le figure di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Pubblico Ufficiale (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata, attività che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. attraverso poteri autoritativi o certificativi.

E' irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all'attuazione dei fini medesimi (così anche *Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 85/1998*).

Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur non connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, sì da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo (ex pluribus *Cass. Pen. Sez VI n. 172191/85*).

Ad esempio, sono stati ritenuti Pubblici Ufficiali:

- gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall'ambito pubblico – per le attività svolte dai medesimi istituti nelle vesti di banche agenti o delegate dall'amministrazione finanziaria (*Cass. Pen. sez. VI, 24.4.1997, n. 3882*);

- i componenti le commissioni di gara d'appalto per le forniture alle Unità sanitarie locali, dotati di poteri certificativi che concorrono a manifestare la volontà dell'amministrazione (*Cass. Pen. sez. VI, 4.1.1996, n. 96*).

Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

In via esemplificativa, sono Incaricati di Pubblico Servizio:

- amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (*Cass. Pen., sez. VI, 11.4.1997, n. 3403*);
- impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l'Ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (*Cass. Pen, sez. VI, 25.9.1998, n. 10138*).

In sostanza l'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Per la suddetta Società, attesa la natura della propria attività orientata ad interfacciarsi costantemente con il Servizio Sanitario Nazionale e con le aziende sanitarie territorialmente competenti, i rapporti con la Pubblica Amministrazione rappresentano sicuramente l'area maggiormente sensibile e potenzialmente esposta ai rischi elencati nel D. Lgs. 231/01.

Pertanto, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

7.1.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

Ai fini di una migliore divulgazione dei contenuti del Modello e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle fattispecie di reato ritenute applicabili.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano per sé o altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento in cui i finanziamenti vengono ottenuti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale fattispecie.

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Trattandosi di truffa, la fattispecie prevista dall'art. 640 bis c.p. si differenzia da quella disciplinata dall'art. 316 bis c.p. per i requisiti degli "artifici e raggiri" e dell'induzione in errore. Pertanto, come chiarito da dottrina e giurisprudenza, la fattispecie richiede, oltre all'esposizione di dati falsi, un *quid pluris* idoneo a vanificare o a rendere meno agevole l'attività di controllo delle richieste da parte delle autorità preposte.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o altro Ente Pubblico.

In concreto, ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Inoltre, viene considerata come reato presupposto la fattispecie di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, con sostituzione dell'identità digitale.

7.1.2 Reati realizzati nei rapporti con pubblici ufficiali o con incaricati di un pubblico servizio.

Concussione (art. 317 c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Tale forma di reato (residuale nell'ambito delle fattispecie di cui al D. Lgs. 231/2001) potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Società o sia stato compiuto nell'interesse della Società medesima).

Associazione a delinquere (art. 416 c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura quando tre o più persone si associano per commettere

più delitti.

Ai sensi dell'art. 416 bis c.p. si applica l'aggravante del metodo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave tale fattispecie si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità non dovute.

Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320 c.p.).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) o per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura quando un soggetto, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter c.p., sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.»

7.1.3 I processi a rischio

I reati considerati presuppongono l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari nel senso accennato in premessa.

Le aree di attività della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

- Affidamento incarichi professionali;
- Omaggi, erogazioni liberali, sponsorizzazioni e rimborsi spesa;
- Bilancio e adempimenti fiscali;
- Fatturazione passiva;
- Gestione risorse finanziarie e cassa;
- Gestione sistemi informatici e privacy;
- Vendita e fatturazione attiva;
- Rapporti con altri enti ispettivi (pubblici e privati).

7.1.4 Elementi di controllo e protocolli preventivi procedurali e comportamentali.

Affidamento incarichi professionali e rapporti con i fornitori:

- Chiara individuazione delle figure aziendali che possono richiedere consulenze professionali (perimetro funzionale);

- Definizione oggettiva della prestazione richiesta da parte dei singoli responsabili di funzione;
- Valutazione comparativa con richiesta di un numero minimo di preventivi, con conservazione dei *curriculum vitae* raccolti;
- raccolta di adeguate informazioni su fornitori che intrattengono rapporti sulla Società, anche sui relativi legali rappresentanti nel caso di fornitori costituiti da persone giuridiche. Evitare di intrattenere rapporti di collaborazione con fornitori dalla dubbia integrità etica.
- Contrattualizzazione del rapporto;
- Inserimento di clausole di tutela ex D. Lgs. 231/01 nei contratti;
- Acquisizione e conservazione della documentazione attestante l'effettività delle prestazioni.

Omaggi, erogazioni liberali, sponsorizzazioni e rimborsi spesa:

- esplicitazione del concetto di omaggio ed identificazione del limite di valore che i beni in oggetto devono avere;
- tracciabilità delle richieste/segnalazioni di omaggio da parte dei proponenti;
- identificazione del soggetto interno ritenuto responsabile della gestione degli omaggi in azienda;
- limitazione del valore economico della liberalità nel codice etico;
- indicazione dei nominativi di eventuali terzi (es. clienti) in favore dei quali si sono sostenute le spese o effettuate le liberalità;

Bilancio e adempimenti fiscali:

- presidio dell'Ufficio Amministrativo nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa civilistica e fiscale;
- presenza di un sistema di contabilità industriale per la generazione della maggior parte delle poste di bilancio;
- coinvolgimento di uno studio di consulenza esterno per adempimenti fiscali e tributari di natura straordinaria, fatturazione passiva:
- rispetto dei requisiti di separazione e contrapposizione di funzioni, nei limiti di risorse a disposizione, tra:
 - o chi ordina un bene o un servizio;
 - o chi riceve e comunica il ricevimento;
 - o chi riceve la fattura o il giustificativo e lo abbina all'ordine ed al ricevimento;

- o chi autorizza la spesa;
- o chi predispone il bonifico/assegno;
- o chi autorizza il bonifico/firma assegno;
- o chi effettua le riconciliazioni bancarie.

Gestione risorse finanziarie e cassa.

- utilizzo di strumenti bancari per le operazioni di pagamento;
- monitoraggio e controllo periodico dello strumento elettronico utilizzato per i pagamenti alternativi al contante.
- limitazione, sia per numero che per importo, delle operazioni per cassa.
- documentabilità dei movimenti (documenti giustificativo a riprova delle operazioni);
- utilizzo di remote banking per l'effettuazione di operazioni sui propri conti correnti;
- riconciliazione periodica degli estratti conto con le risultanze contabili;
- potere di firma e operatività sui c/c bancari attribuito formalmente ai soli vertici aziendali.

Gestione sistemi informatici e privacy:

- controlli periodici sulla legittimità del software e sulla profilazione degli utenti per accesso ai dati;
- introduzione nei contratti con i fornitori, che a qualche titolo hanno accesso ai sistemi informatici aziendali (fornitori di software, manutentori hardware, etc.), di una clausola a tutela della società.

Vendita e fatturazione attiva

- formalizzazione dei contratti di vendita
- definizione delle politiche commerciali da parte dell'amministratore Unico
- utilizzo prevalente di strumenti bancari come modalità di incasso (bonifici, RiBa).

Rapporti con altri enti ispettivi (pubblici e privati)

- individuazione di soggetto «apicale» incaricato dalla Società alla gestione dei rapporti con gli enti ispettivi;
- previsione di separazione tra chi gestisce operativamente l'assistenza alle operazioni ispettive e chi ne discute le conclusioni alla fine dell'intervento;
- intervento di più soggetti nella preparazione dei documenti e nel relativo controllo

di veridicità e correttezza dei dati.

7.2 REATI SOCIETARI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari elencati all'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001.

Ai fini di una migliore divulgazione dei contenuti del Modello e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle fattispecie di reato ritenute applicabili.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide e che si differenziano per il tipo di società al cui interno viene commesso il reato (quotate o meno).

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni previste dalla legge (relazione sulla gestione, bilancio consolidato, bilanci straordinari, beni di terzi), dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni non veritiere o omesse devono essere rilevanti e tali da rappresentare in modo sensibilmente diverso dal vero la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La pena è ridotta se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono classificabili come di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

In particolare, la stessa pena ridotta è applicata a quelle società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori della Società.

Poiché il D. Lgs. 231/2001 fa esplicito riferimento al solo secondo comma dell'art. 2625 c.c., si precisa che il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, il tutto fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori: la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione, determinazione o agevolazione nei confronti degli amministratori.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si verifica in due ipotesi:

- nel caso in cui vengano ripartiti utili o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva;
- nel caso in cui vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Il reato si estingue qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di agevolazione nei confronti degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato si estingue qualora intervenga la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti. Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343 3° comma c.c., della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti che comportino la formazione di una maggioranza artificiosa in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo comma e nel secondo è punito con le pene ivi previste.

Istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori

generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

7.2.1 I processi a rischio.

Le aree della Società analizzate riguardo alle fattispecie di reati societari sono le seguenti:

- Gestione societaria.
- Bilancio e adempimenti fiscali.

Con particolare riferimento alla Corruzione tra privati:

- Affidamento incarichi professionali.
- Omaggi, erogazioni liberali, sponsorizzazioni e rimborsi spesa.
- Fatturazione passiva.
- Gestione risorse finanziarie e cassa.
- Gestione sistemi informatici e privacy.
- Acquisti per conduzione operativa dell'impianto.
- Vendita e fatturazione attiva.
- Rapporti con altri enti ispettivi (pubblici e privati).

7.2.2 Elementi di controllo protocolli preventivi procedurali e comportamentali.

Gestione societaria

- Tracciabilità e verbalizzazione delle decisioni prese dal C.d.A. o dall'Amministratore unico.
- Archiviazione e conservazione nei termini previsti dalla legge dei libri sociali

obbligatori.

Con particolare riferimento alla Corruzione tra privati, si veda Parte Speciale Reati contro la Pubblica Amministrazione in relazione a:

- Affidamento incarichi professionali.
- Omaggi, erogazioni liberali, sponsorizzazioni e rimborsi spesa.
- Fatturazione passiva.
- Gestione risorse finanziarie e cassa.
- Gestione sistemi informatici e privacy.
- Vendita e fatturazione attiva.
- Rapporti con altri enti ispettivi (pubblici e privati).

7.3 REATI TRIBUTARI

Per reati tributari si intendono tutte le violazioni delle norme fiscali che possono avere rilevanza di carattere penale.

La normativa di riferimento è costituita dal D. lgs. N. 74/2000.

Le fattispecie di reati tributari elencati nell'art. 25-quinquiesdecies del D. lgs. 231/01 sono:

Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs 74/2000):

si applica nell'ipotesi di fatture o altri documenti che hanno un valore di prova tributaria aventi una di queste caratteristiche:

- sono emesse per operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte;
- riportano l'indicazione di corrispettivi o IVA più alti rispetto a quelli effettivamente sostenuti;
- riportano l'indicazione di corrispettivi o IVA che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi.

Il Decreto Fiscale 2020 (Decreto-legge n. 124/2019) ha inasprito la pena per il reato di falsificazione per i grandi evasori.

In particolare, le persone giuridiche possono essere obbligate a pagare sanzioni amministrative, in virtù dell'applicazione della responsabilità amministrativa da reato, sancita dal Decreto Legislativo 231 del 2001, fino ad una sanzione pecuniaria massima pari a 500 quote.

Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di artifici in contabilità (art. 3 D.lgs 74/2000):

il reato si configura quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto o sui redditi, indica elementi passivi fittizi o indica elementi attivi inferiori a quelli effettivi nelle dichiarazioni annuali, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento.

Per superare la soglia di punibilità penale è necessario che l'imposta evasa superi il valore (per una sola imposta) di € 30.000,00.

Inoltre, congiuntamente, il valore degli elementi attivi sottratti all'imposizione e gli elementi passivi fittizi devono superare il 5% degli elementi attivi dichiarati o comunque € 1.000.000,00.

Costituiscono elementi necessari per la configurazione di tale reato l'infedeltà della dichiarazione derivante dall'indicazione di elementi attivi inferiori al reale o elementi passivi fittizi, la presenza di una falsa indicazione nelle scritture contabili, l'uso di mezzi fraudolenti, che debbono essere diversi dalle fatture false.

Il delitto è commesso al momento della presentazione della dichiarazione.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs 74/2000):

il reato si configura quando un contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.

Perché il reato possa intendersi integrato occorre, congiuntamente, che l'imposta evasa sia superiore a 150mila euro e che l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, sia superiore a 3 milioni di euro.

Trattandosi di delitto, ai fini della punibilità è richiesto il comportamento doloso dell'agente e in tale caso si tratta di dolo specifico, ovvero la condotta deve essere finalizzata al pagamento di minori imposte o al conseguimento di rimborsi o crediti superiori al dovuto.

Omessa dichiarazione dei redditi o IVA (art. 5 D.lgs 74/2000):

si sostanzia nella punibilità con la reclusione da uno a tre anni del soggetto che ha

presentato con dolo specifico la dichiarazione dei redditi o IVA al fine di ottenere il pagamento di minori imposte o il conseguimento di rimborsi o crediti superiori al dovuto. Per l'applicazione della pena è necessario, ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che ricorrano congiuntamente due condizioni, ovvero: l'imposta evasa in riferimento alla singola imposta deve essere di ammontare superiore ad euro 150.000,00; il totale degli elementi attivi non indicati nella dichiarazione e/o gli elementi passivi inesistenti devono essere di ammontare superiore al 10% del totale degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, il loro importo deve essere superiore ad euro 3.000.000,00.

Emissione di fatture di vendita o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs 74/2000):

il reato si configura quando un contribuente, per permettere ad un terzo di evadere le imposte sui redditi e/o l'IVA, emette o rilascia fatture per operazioni inesistenti.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs 74/2000);

in reato si configura quando chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis, 10-ter, D.lgs 74/2000);

il reato si configura quando il contribuente non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, oppure non versa entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs 74/2000);

il reato si configura quando il contribuente non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro o crediti

inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11. D. lgs. 74/2000).

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Trattandosi di delitto, ai fini della punibilità è richiesto il comportamento doloso dell'agente.

Inoltre, trattandosi di reato di pericolo concreto, è sufficiente che vi sia un debito non inferiore a cinquantamila euro e non è richiesto che sia posta in essere una procedura di riscossione coattiva, ma che siano compiuti atti volti a inficiare il buon esito di una eventuale riscossione forzata.

7.3.1 I processi a rischio

Le aree della Società analizzate riguardo alle fattispecie di reati tributari sono le seguenti:

- Affidamento incarichi professionali;
- Bilancio e adempimenti fiscali;
- Fatturazione passiva;
- Gestione risorse finanziarie e cassa;
- Vendita e fatturazione attiva;
- Vendita e fatturazione passiva.

7.3.2. Elementi di controllo protocolli preventivi procedurali e comportamentali.

Gestione societaria

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualsiasi titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati tributari previsti dall'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs.231 2001.

A tali soggetti, in via generale, è richiesto di:

- rispettare scrupolosamente le disposizioni della Società e tutte le procedure formalizzate, ritenute idonee a fornire modalità operative per lo svolgimento, l'archiviazione delle attività relative alla gestione delle acquisizioni di beni e servizi, alla gestione degli adempimenti contabili, fiscali e contributivi;
- verificare che i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- verificare che ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata ed il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali dovendo essere tracciabili le eventuali cancellazioni o distruzioni di registrazioni effettuate;
- fermo restando i protocolli specifici nella gestione di acquisizione di beni e servizi, verificare che per i nuovi fornitori e/o soggetti con cui la Società si relaziona per la prima volta, siano stati effettuati opportuni controlli presso la Camera di Commercio e comunque di avere informative idonee a valutare l'affidabilità del soggetto che emette la fattura;
- affidare la gestione della contabilità a professionista di acclarata esperienza e professionalità in possesso di cristallini requisiti di onorabilità e moralità, con contrattualizzazione del rapporto;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative all'acquisto o alla vendita di beni e servizi sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione e/o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività della Società, con particolare riferimento alle attività che comportano la gestione di erogazioni, l'emissione di documenti contabili sia attivi, sia passivi;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con l'Agenzia delle Entrate sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

Più in generale coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture,

erogazione di contributi, finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi.

E' fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati alla Pubblica Amministrazione oppure sottrarre e/o omettere l'esibizione di documenti veri;
- alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie dei reati tributari previsti dall'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di altri artifici, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) e comunque porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle previste, possano potenzialmente diventarle.
- presenza di un sistema di contabilità industriale per la generazione della maggior parte delle poste di bilancio;
- coinvolgimento di uno studio di consulenza esterno per adempimenti fiscali e tributari di natura straordinaria, fatturazione passiva:
- rispetto dei requisiti di separazione e contrapposizione di funzioni, nei limiti di risorse a disposizione, tra:
 - o chi ordina un bene o un servizio;
 - o chi riceve e comunica il ricevimento;
 - o chi riceve la fattura o il giustificativo e lo abbina all'ordine ed al ricevimento;
 - o chi autorizza la spesa;
 - o chi predispone il bonifico/assegno;
 - o chi autorizza il bonifico/firma assegno;
 - o chi effettua le riconciliazioni bancarie.

Gestione risorse finanziarie e cassa.

- utilizzo di strumenti bancari per le operazioni di pagamento;
- limitazione - sia per numero che per importo - delle operazioni per cassa.
- documentabilità dei movimenti (documenti giustificativo a riprova delle

operazioni);

- utilizzo di remote banking per l'effettuazione di operazioni sui propri conti correnti;
- riconciliazione periodica degli estratti conto con le risultanze contabili;
- potere di firma e operatività sui c/c bancari attribuito formalmente ai soli vertici aziendali.

Vendita e fatturazione attiva

- formalizzazione dei contratti di vendita
- definizione delle politiche commerciali da parte dell'amministratore Unico
- utilizzo prevalente di strumenti bancari come modalità di incasso (bonifici, RiBa).

Vendita e fatturazione passiva

- verifica del fornitore individuato
- verifica effettiva consegna del bene acquistato e alla relativa conformità rispetto all'ordine d'acquisto, prima di registrare la fattura in contabilità.

7.4 REATI IN TEMA DI SALUTE, AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Tipologia di reati

Il 25 Agosto 2007 è entrato in vigore l'art. 25-septies del Decreto, di recente modificato dal nuovo T.U. Sicurezza (d.lgs. n. 81/08), entrato in vigore il 15.5.08. A partire dal 25 agosto 2007, tra i reati presupposto per l'applicazione del D.lgs. 231/01 sono stati annoverati anche i delitti di cui agli articoli 589 c.p. (omicidio colposo) e 590, terzo comma, c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, oltre alle normative d'emergenza relative al contenimento della diffusione di epidemie di rilievo nazionale e/o internazionale (art. 438 c.p.).

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il reato di omicidio colposo è previsto infine dall'art. 589 del Codice Penale:

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [...]”

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall'art. 43 del c.p.:

“Il delitto:

- *è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;*

- *è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;*

- *è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.”*

L'art. 30 del T.U. 81/2008 prevede:

“Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici

alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti

alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

alle attività di sorveglianza sanitaria;

alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

□ *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate*".

In tema di reati ambientali, potranno essere applicabili le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. N. 152/2006, in particolare:

1) D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti.

2) D. Lgs n. 152/2006, art. 257

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee.

7.4.1 I processi a rischio

Le aree di attività della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati in materia di sicurezza sono le seguenti:

- Governo della salute e sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale.

7.4.2 Elementi di controllo protocolli preventivi procedurali e comportamentali. Gestione societaria

Al fine di disciplinare i meccanismi di controllo sull'attuazione del Modello, la Società ha definito la disciplina dei meccanismi decisionali e di spesa per la salute e sicurezza.

A completamento del Modello sono stati introdotti:

- Organismo di Vigilanza;
- Sistema Sanzionatorio.

In tema di reati ambientali, l'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti viene delegato a società terza, specializzata ed autorizzata ad operare nel settore, appositamente contrattualizzata per tale attività, per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non.

Viene adottato un protocollo interno per il contenimento della diffusione del virus da COVID-19 negli ambienti di lavoro basato sulle linee guida indicate nel Protocollo del 14 marzo 2020, modificato in data 24 aprile 2020 e successivi, sottoscritto dal Ministro dell'economia, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo

economico e dal Ministro della salute.

7.5 I REATI IN TEMA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO.

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di riciclaggio, secondo le fattispecie previste dopo l'integrazione del D. Lgs. 231/2001 con il Decreto Legislativo 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE del 14 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, il tutto limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi nella suddetta Società.

Inoltre, con l'entrata in vigore della legge n.186 del 15 dicembre 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014, è stata introdotta una nuova fattispecie di reato nell'art 25 octies del D. Lgs. 231/2001, successivamente integrata dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 e dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193.

Ai fini di una migliore divulgazione dei contenuti del Modello e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle fattispecie di reato ritenute applicabili.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si realizza mediante acquisto (l'effetto di un attività negoziale a titolo gratuito od oneroso), ricezione (ogni forma di conseguimento del possesso del bene anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza) od occultamento (nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto) di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (comunque fuori dei casi di concorso nel delitto stesso, ad esempio furto).

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato si realizza mediante sostituzione (condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi) o trasferimento (condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali) di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Il reato si realizza mediante impiego dei capitali di provenienza illecita in attività

economiche o finanziarie. Pur essendo “impiegare” sinonimo di “usare comunque”, ossia di “utilizzare per qualsiasi scopo”, tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell’impedire il turbamento del sistema economico e dell’equilibrio concorrenziale attraverso l’utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per “impiegare” debba intendersi in realtà “investire” (vale a dire “utilizzare a fini di profitto”).

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)

Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni strumento di pagamento diverso dai contanti..” “Chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Frode informatica (640 ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

7.5.1 I processi a rischio

Le aree della Società analizzate riguardo alle fattispecie di reati in tema di riciclaggio sono le seguenti:

- Gestione societaria;
- Affidamento incarichi professionali;
- Omaggi, erogazioni liberali, sponsorizzazioni e rimborsi spesa;
- Bilancio e adempimenti fiscali;
- strumenti di pagamento elettronici;
- Fatturazione passiva;
- Gestione risorse finanziarie e cassa;
- Vendita e fatturazione attiva;
- Rapporti con altri enti ispettivi (pubblici e privati).

7.5.2 Elementi di controllo protocolli preventivi procedurali e comportamentali.

Gestione societaria

- Tracciabilità/verbalizzazione delle decisioni prese dall'Amministratore Unico;
- archiviazione e conservazione nei termini previsti dalla legge dei libri sociali obbligatori;
- monitoraggio e controllo periodico dello strumento elettronico utilizzato per i pagamenti alternativi al contante.
- individuazione nell'organigramma aziendale di una figura specificamente incaricata al controllo dei materiali acquisiti, con facoltà di rifiutare il carico in entrata in caso di materiale combusto o di accantonarlo fino alla acquisizione di idonea documentazione, anche in modalità telematica, attestante la liceità della provenienza.
- istituzione di corsi di formazione per gli addetti alla ricezione della merce acquistata, finalizzati ad acquisire specifiche conoscenze in merito alla valutazione della liceità della documentazione di accompagnamento al trasporto nonché della merce stessa, con particolare riferimento al rame.

7.6 I REATI IN MATERIA INFORMATICA

7.6.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati informatici, secondo le fattispecie contemplate dagli art. 24-bis e 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001, modificati dalla L. 238/2021.

Ai fini di una migliore divulgazione dei contenuti del Modello e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle fattispecie di reato ritenute applicabili.

Accesso abusivo (art. 615 ter c.p., art. 615 quater c.p.)

I reati si realizzano in caso di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico o detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

L'accesso abusivo può essere:

- verso un sistema esterno (es. manipolazione di dati di concorrenti o PA);
- al proprio sistema dall'esterno (es. da parte di fornitori/consulenti collusi per elusione sistema di controllo);
- al proprio sistema dall'interno (es. accesso ad area ristretta per modifica autorizzazione ed elusione del sistema di controllo);

Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso può essere concretizzato mediante impersonalizzazione fraudolenta su un sistema informatico recuperando credenziali di accesso altrui (es. utilizzo di privilegi ed autorizzazione di operazioni con elusione del sistema di controllo interno).

Danneggiamento (art. 615 quinquies c.p., art. 635 bis c.p., art. 635 ter c.p., art. 635 quater c.p., art. 635 quinquies c.p.)

I reati riguardano il danneggiamento fisico di sistemi informatici, telematici o dati, ad esempio:

- Diffusione di programmi atti a cagionare un danno mediante posta elettronica (es. verso concorrenti, PA, Autorità di Vigilanza, etc.).
- Distruzione di dati o di sistemi informatici (ad es. di concorrenti).

Intercettazione, impedimento, interruzione (art 617 quater c.p., 617 quinquies c.p.)

Installazione di apparecchiature per intercettazione fraudolenta di comunicazioni (es. sia interno ai sistemi che esterno agli stessi, come base per la commissione di una delle condotte sopra citate o l'ottenimento di informazioni riservate).

Falso ideologico in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Trattasi di falsificazione/alterazione fraudolenta di un documento digitale (es. per false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio).

Data l'afferenza all'area "gestione sistemi informatici", viene trattato in questo paragrafo anche il reato di abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, etc. (art.171-bis L.22/04/1941, n. 633), rientrante nella categoria dei reati in tema di diritto d'autore.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, etc. (art. 171-bis L.22/04/1941, n. 633)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, sempre per trarne profitto, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater c.p.).

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000

7.6.2 I processi a rischio.

Le aree della Società analizzate riguardo alle fattispecie di reati di reati informatici sono le seguenti:

- Gestione sistemi informatici e privacy .

7.6.3 Elementi di controllo protocolli preventivi procedurali e comportamentali.

Gestione societaria

- Gestione sistemi informatici e privacy;
- adeguamento dei protocolli di gestione dei dati informatici alla normativa privacy Regolamento UE GDPR n. 679/2016;
- Controlli periodici sulla legittimità del software e sulla profilazione degli utenti per accesso ai dati;
- Introduzione nei contratti con i fornitori, che a qualche titolo hanno accesso ai sistemi informatici aziendali (fornitori di software, manutentori hardware, etc.), di una clausola a tutela della società.
- meccanismi di protezione dei dispositivi informatici (antivirus, limitazioni di accesso alla rete, ecc)

ALLEGATI ALLA PARTE GENERALE:

CODICE ETICO

